

COMUNE DI CASTEL MELLA

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE

ISCRIZIONI A.S. 2025/2026 SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE "BEATA CERIOLI"

1. REQUISITI per poter inoltrare la domanda di ammissione:

A) verranno accettati **SOLO BAMBINI RESIDENTI A CASTEL MELLA**: è necessaria la residenza del/la bambino/a per il quale si richiede l'iscrizione e di almeno uno dei suoi genitori - o esercenti la patria potestà - nel Comune di Castel Mella; si intende equiparata alla residenza la domanda inoltrata all'ufficio Anagrafe del Comune **entro il termine delle iscrizioni**, salvo verifica circa l'esito positivo della stessa;

"Ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, la scuola dell'infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento (per l'anno scolastico 2025/2026 entro il 31 dicembre 2025). Possono, altresì, a richiesta dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale essere iscritti bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2026. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l'iscrizione alla scuola dell'infanzia di bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2026. Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2025, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di istituto della scuola prescelta."

PER QUANTO CONCERNE L'AMMISSIONE ALLA FREQUENZA DI BAMBINI CHE COMPIONO I TRE ANNI D'ETÀ DOPO IL 31/12/2025 SI RIMANDA A QUANTO PRECISATO AL SUCCESSIVO PUNTO 3 b).

2. PUNTEGGI attribuiti al fine della formazione della GRADUATORIA di inserimento:

I punteggi sotto riportati verranno attribuiti previa suddivisione delle domande in tre principali sottogruppi, ordinati con il seguente ordine di precedenza:

1) compimento del terzo anno d'età entro il 31/12/2025

2) compimento del terzo anno d'età dopo il 31/12/2025 ed entro il 28/02/2026

3) compimento del terzo anno d'età dopo il 28/02/2026 ed entro il 30/04/2026

- a) **FRATELLI** frequentanti nell'a.s.2025/2026 (solo nella casistica di cui al precedente punto 1): **accesso garantito**
- b) **FRATELLI** che hanno frequentato e terminato la scuola dell'infanzia comunale:
- **punti 25** fino a un anno di stacco (*quindi per l'a.s. 2025/2026: termine scuola infanzia del fratello a.s. 2024/2025 o a.s. 2023/2024*)
 - **punti 15** nel caso di 2 anni di stacco
 - di seguito a scalare **-5 punti** per ogni anno ulteriore
- c) **SITUAZIONE LAVORATIVA** dei genitori al momento della presentazione della domanda:
- **punti 25** per ogni genitore con lavoro inquadrato come tempo pieno (o almeno 30 ore settimanali)
 - **punti 12,5** per ogni genitore con lavoro inquadrato come part-time
 - **punti 6** per ogni genitore in attesa di occupazione, in cassa integrazione, in mobilità. Si precisa che tale condizione dovrà essere comprovata da apposita documentazione (iscrizione centro per l'impiego, DID, comunicazione del datore di lavoro, ecc.)
 - nel caso di impedimento forzoso al lavoro, ad esempio per grave malattia invalidante, verranno assegnati **25 punti** previa presentazione di documentazione comprovante la situazione

d) **NUCLEI MONOGENITORIALI**

punti 50 nel caso di nucleo monogenitoriali. Il punteggio verrà attribuito, indipendentemente dal tipo di situazione lavorativa, solo se il genitore presente possiede uno dei seguenti requisiti:

- nubile/celibe con figlio **non** riconosciuto dall'altro genitore, che non deve risultare all'interno dello stato di famiglia anagrafico;
- nubile/celibe con figlio riconosciuto dall'altro genitore che risulti avere diversa residenza anagrafica (*è esclusa l'attribuzione del punteggio nel caso venga verificato che la dimora abituale dei genitori, nonostante la diversa residenza, sia presso la medesima abitazione*)
- vedovo/a
- legalmente separato/a, divorziato/a o con formale avvio delle procedure di separazione (es. lettera avvocato per procedura di separazione) dal coniuge che non deve risultare all'interno dello stato di famiglia anagrafico
- altre situazioni di allontanamento o abbandono di uno dei coniugi accertati in sede giurisdizionale

Si precisa, ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al presente punto 4, che nel nucleo familiare di risultanza anagrafica non devono essere presenti altre figure ad eccezione del genitore e dei figli. Per le situazioni particolari, non comprese nelle casistiche sopra elencate, verrà effettuata valutazione specifica da parte della Responsabile dell'ufficio Pubblica Istruzione.

e) **PRESENZA** nel nucleo familiare di un soggetto **disabile o anziano non autosufficiente** convivente (l'invalidità, accertata, deve essere uguale o superiore al 66%): **punti 5**

f) **PRECEDENZE** a parità di punteggio:

- età anagrafica del bambino: precedenza al bambino che compie prima i tre anni d'età
- in caso di ulteriore parità si ricorrerà al sorteggio in seduta pubblica

3. PRECISAZIONI

a) AMMISSIONE D'UFFICIO: nelle situazioni di grave disagio socio-familiare (documentate dal servizio di Assistenza Sociale del Comune) l'ammissione è **disposta direttamente dall'Assistente Sociale**.

b) AMMISSIONE ANTICIPATARI: in riferimento all'ammissione di bambini che compiono i tre anni dopo il 31/12/2025 si precisa quanto segue:

- l'ammissione potrà avvenire per un massimo di **n.2 unità per sezione** (n. 6 in tutto);
- le modalità di svolgimento dell'inserimento **verranno definite dalla Coordinatrice e dall'insegnante di sezione**. E' importante infatti sottolineare che i bambini tra i due e tre anni di età si trovano in una fase particolarmente delicata dello sviluppo infantile, in quanto necessitano di specifiche esigenze dal punto di vista organizzativo relativamente ai tempi, agli spazi, agli arredi ed ai materiali didattici.

c) ADEMPIMENTI VACCINALI: secondo quanto previsto dalla normativa vigente la verifica circa l'adempimento degli obblighi vaccinali verrà effettuata d'ufficio, tramite invio dei nominativi degli iscritti all'ATS e l'Amministrazione comunale provvederà a contattare le famiglie per le quali venga segnalato inadempimento.

Si precisa che il mancato rispetto degli obblighi, se accertato, comporterà la decadenza dell'iscrizione.

d) RESPONSABILITÀ GENITORIALE: secondo quanto previsto dagli artt.316, 337 ter e 337 quater del Codice Civile, la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, **deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori**. A tal fine, il genitore che compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.